



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
ed i Sistemi Informativi e Statistici

Direzione Generale Motorizzazione

Divisione 6

Contenzioso amministrativo e giurisdizionale

Via Caraci, n. 36 – 00157 Roma

Tel. 0641582732 – fax 0641582709

Roma, **23 SET. 2013**

Prot. R.G. n. **23374**

Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Ovest
Via Cilea, n. 119
20151

MILANO

Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Est
Strada della Motorizzazione Civile, n. 13
30174 VENEZIA-MESTRE

Alla Direzione Generale Territoriale
del Centro-Nord e Sardegna
Via Salaria, n. 1045
00138 ROMA

Alla Direzione Generale Territoriale
del Centro Sud
Via Argine, n. 422
80174 NAPOLI

Alla Direzione Generale Territoriale
del Sud e Sicilia
Via S.P. Modugno-Palese
70026 MODUGNO (BA)

Agli Uffici della Motorizzazione civile
LORO SEDI

Alla Divisione 5 ^
SEDE

Alla Divisione 7^
SEDE

e, p.c:

Alla Regione siciliana
Assessorato delle infrastrutture e mobilità
Dipartimento infrastrutture e mobilità
Area 6- Coord .Uff. Motorizzazione
Via Notarbartolo, 9
90141 PALERMO

Alla Regione Valle D'Aosta
Servizio Motorizzazione Civile
Corso Battaglione, n. 24
11100 AOSTA

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Mobilità – Ufficio Patenti
Palazzo 3 B
Via Crispi 10
39100 BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento lavori pubblici trasporti e reti
Servizio motorizzazione civile
Lungadige S.Nicolò 14
38100 TRENTO

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale mobilità, energia e
Infrastrutture di trasporto
Via Giulia, n. 75/1
34126 TRIESTE

OGGETTO: Contenzioso relativo all'art.126 bis C.d.S.-.

Si fa seguito alle circolari n.60396 del 15/7/2010, n.13692 del 2/5/2011, n.11490 dell'8/5/2013 e n.13257 del 23/5/2013 per fornire a codesti Uffici ulteriori ed aggiornati elementi da utilizzare nei contenziosi ex art.126 bis.

Preliminarmente si ribadisce la necessità di approntare tempestivamente memorie di difesa nei giudizi dinanzi al Giudice di Pace complete di tutti gli elementi di fatto e di diritto.

Appare opportuno sottolineare che per fornire la prova della conoscenza delle decurtazioni punti, anche relativamente a quanto si dirà di seguito, è necessario procurarsi presso gli organi accertatori copia dei verbali di infrazione nei quali è riportata la decurtazione stessa. Ciò per la primaria necessità di evitare la soccombenza in giudizio e la relativa condanna alle spese.

Così come si ribadisce la doverosità dell'ottemperanza alle richieste istruttorie provenienti dagli Organi giurisdizionali, tali da mettere questi ultimi nelle condizioni di conoscere gli esatti termini delle questioni loro prospettate.

Quanto agli elementi di diritto, oltre a richiamare quanto già comunicato con le precedenti circolari, si riportano qui di seguito le ultime novità.

1- MANCATA COMUNICAZIONE DELLE DECURTAZIONI-PUNTI

Si è constatato che quale principale motivo di ricorso continua ad essere addotto quello relativo alla mancata comunicazione delle singole decurtazioni punti, che impedisce la frequenza ai corsi di recupero punti.

In tali casi la difesa dell'Amministrazione potrà essere articolata nel modo seguente:

“1) Va in primo luogo precisato che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la comunicazione di decurtazione, effettuata da questo Ministero non è l'atto costitutivo della decurtazione dei punti che, invece, trae origine unicamente dai verbali di contestazione.

Come chiaramente precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.3936/12 del 13 marzo 2012 “*..l'accertamento al quale viene fatta risalire l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, della quale deve essere fatta menzione nel verbale di contestazione, è appunto il verbale stesso. Non esiste, in altri termini, un provvedimento che comporti autonomamente e a prescindere dal verbale di accertamento, che detta indicazione contenga, l'applicazione della sanzione accessoria in questione.*”

La stessa sentenza precisa che le comunicazioni di decurtazione “sono prive di contenuto provvedimentale, consistendo, appunto, in mere comunicazioni all'interessato della variazione, la cui fonte non è altro che il verbale di contestazione” ed ancora “con esse non viene partecipato al privato alcun provvedimento. Il provvedimento è quindi unico, e consiste nel verbale di contestazione.”

Da ciò discende che il conducente, nel momento in cui gli viene consegnato o notificato il verbale, prende contestualmente cognizione sia delle infrazioni che gli sono state contestate sia delle conseguenze sanzionatorie connesse alle infrazioni stesse e precisate nei relativi verbali, ivi compresa, quindi, la perdita dei punti.

Da quanto accertato è emerso che tutti i sopracitati verbali sono stati regolarmente notificati al sig. e risulta altresì assolta la sanzione amministrativa pecuniaria. Il relativo accertamento è quindi divenuto definitivo.

Dunque il sig. era pienamente a conoscenza del fatto che dalle suddette infrazioni sarebbe derivata, ai sensi dell'art.126bis, una decurtazione totale di n.punti ... in quanto indicate nei singoli verbali e, anche ammesso che le comunicazioni fossero andate smarrite, avrebbe potuto o contattare tempestivamente l'Ufficio di o telefonare al numero verde e ricevere immediatamente copia delle comunicazioni per poter frequentare, già con la prima infrazione e decurtazione, il corso di recupero punti.

2) Il Consiglio di Stato, IV Sez., con sentenza n.6189/2012 ha chiaramente specificato che “*la comunicazione dell'avvenuta decurtazione di punteggio non è dunque condizione di validità della sanzione accessoria della decurtazione del punteggio....nè è condizione di validità del provvedimento di revisione della patente di guida, il quale consegue in via necessitata dalla perdita totale dei punti attribuiti alla patente medesima*”.

Dall'esame dell'art.126 bis il Consiglio rileva che lo stesso articolo “*onera ogni persona alla quale è stata contestata una infrazione e che ovviamente ben conosce l'esito della contestazione stessa (acquiescenza da parte del contravventore mediante il pagamento della sanzione pecuniaria ovvero proposizione della impugnazione al Prefetto o al giudice di Pace) a visionare la propria posizione in modo da poter utilmente accedere al corso di recupero*”.

Attraverso una semplice telefonata al numero verde appositamente predisposto, ogni conducente può farsi ristampare e inviare un duplicato di ogni singola comunicazione e con la stessa partecipare ai corsi.

Il sig. quindi perfettamente a conoscenza dei verbali elevati a suo carico e della decurtazione punti da questi prevista e, tramite il detto numero verde, così come previsto dal Codice della Strada all'art. 126bis, comma terzo, avrebbe potuto controllare la sua situazione punti e chiedere al medesimo numero la ristampa della comunicazione dell'ANAG, regolarmente inviata e asseritamente mai ricevuta, che gli avrebbe consentito l'iscrizione ad un corso di recupero punti.

3) Va altresì considerato che con la recente circolare n. 11490 dell'8 maggio 2013 è stata estesa la possibilità di iscriversi ai corsi, oltre che con la comunicazione o il suo duplicato ottenuto tramite il detto numero verde, anche attraverso la stampa del report de "Il portale dell'automobilista" o attraverso la stampa ottenuta presso l'Ufficio della Motorizzazione. E ciò in conformità a quanto suggerito dal Consiglio di Stato nella sentenza sopra citata. Ne discende che anche in assenza della comunicazione non viene preclusa all'utente la possibilità di frequentare uno o più corsi di recupero punti, ovviamente purchè non si versi in una situazione di azzeramento.

In conclusione appare dunque evidente che il richiamo alla mancata conoscenza delle decurtazioni per mancata ricezione delle comunicazioni da parte dell'Anagrafe sembra essere meramente pretestuoso e privo di qualsiasi fondamento."

2- PENDENZA DI RICORSI AVVERSO VERBALI- NON DEFINITIVITA' DELLE CONTESTAZIONI.

Allo scopo di contenere quanto più possibile il contenzioso in materia, appare opportuno evitare la proposizione di ricorsi aventi quale motivo principale la non definitività di uno o più contestazioni e relative decurtazioni per pendenza di ricorsi avverso gli stessi.

Al riguardo va precisato che, se è pur vero che la gestione e la responsabilità delle decurtazioni è in capo in via esclusiva agli organi accertatori ed è altresì vero che è onere dell'interessato comunicare agli organi accertatori l'avvenuta impugnazione dei verbali emessi dagli stessi, tuttavia in molti casi si è constatato che i Giudici di pace hanno condannato l'Amministrazione alle spese ed hanno annullato il provvedimento di revisione.

Risulta quindi evidente l'interesse dell'Amministrazione alla legittimità dei propri atti, alla correttezza del proprio operato e alla sostenibilità degli stessi in sede di contenzioso, oltre ovviamente alla necessità di contenere inutili spese di lite.

Appare dunque necessario che, qualora in sede di risposta alla comunicazione di avvio del procedimento di revisione l'istante deduca la illegittimità delle decurtazioni per pendenza di ricorsi avverso uno o più verbali che hanno concorso all'azzeramento, codesti Uffici contattino gli organi accertatori affinché, previo accertamento, stornino i detti verbali in attesa dell'esito dei contenziosi pendenti.

Tale intervento in sede procedimentale dovrebbe evitare l'instaurarsi di onerosi contenziosi che si risolvono necessariamente a favore del ricorrente.

3- ISTANZA DI RIATTRIBUZIONE PUNTI DOPO ANNULLAMENTO REVISIONE

In numerosi casi i ricorrenti, dopo aver ottenuto in sede giurisdizionale l'annullamento del provvedimento di revisione ex art.126 bis, presentano direttamente o tramite legale istanza di riattribuzione del punteggio. Ciò sul presupposto che l'annullamento del provvedimento di revisione travolga anche le singole decurtazioni punti.

Al riguardo si richiama innanzitutto l'attenzione su quanto già comunicato alle pagine 6 e 7 della circolare n.60396 del 15/7/2010 e al punto 4) (pag.6) della circolare n.13692 del 2/5/2011.

L'Ufficio quindi appena in possesso della sentenza dovrà:

- a) provvedere a recepire l'annullamento disposto dal giudice di pace annotando la sentenza nel sistema informatico e privando quindi il provvedimento di effetti;

- b) autorizzare in via eccezionale, nei casi previsti, il ricorrente alla frequenza di uno o più corsi di recupero punti.

Relativamente alle sopradette istanze di riattribuzione dei punti, le stesse, per i noti motivi, non potranno essere accolte e potrà utilizzarsi la risposta di seguito riportata:

“Quanto alla richiesta di riattribuzione dei punti si precisa quanto segue.

Il provvedimento di revisione della patente ex art.126 bis discende dall’azzeramento dei punti-patente conseguente agli inserimenti delle decurtazioni operate dagli Organi accertatori derivanti da verbali di contestazione per violazioni a norme del Codice della strada. Si precisa altresì che, come si evince dall’art.126 bis C.d.S., e come affermato costantemente in giurisprudenza, il provvedimento di revisione, costituisce atto dovuto, a contenuto vincolato, che consegue necessariamente alla perdita di 20 punti, comunicata dall’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida all’Ufficio competente.

In sostanza, in seguito alla comunicazione dell’avvenuta perdita totale dei punti attribuiti alla patente dell’interessato, l’Ufficio provinciale non può far altro che disporre la revisione prevista dalla norma citata, senza possibilità di sindacare la legittimità degli atti sanzionatori presupposti.

I dati relativi ai suddetti verbali sono inseriti, per via telematica, dai competenti Organi accertatori ai sensi dell’art. 226/7° comma del Codice della Strada e art. 403/7° comma del regolamento di esecuzione dello stesso Codice.

Nessuna documentazione cartacea (verbali, notifica, ordinanza-ingiunzione, ecc.) relativa alle violazioni contestate è trasmessa all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida dagli Organi di Polizia.

Tutte le operazioni riguardanti la gestione della sanzione accessoria delle decurtazioni punti sono di esclusiva competenza degli Organi accertatori che provvedono ad inserire direttamente per via telematica i dati relativi alle infrazioni contestate e definite ed eventualmente annullare, correggere, o rettificare le suddette operazioni.

Il Ministero svolge un ruolo meramente acquisitivo dei dati relativi alle violazioni.

Sulla base dei dati inseriti dagli Organi di Polizia viene effettuata la comunicazione agli interessati delle variazioni sulla patente.

Nessuna verifica, né formale né sostanziale, in merito alle annotazioni effettuate dai predetti comandi e, tanto meno, in ordine alla legittimità delle procedure e degli atti posti in essere dagli Organi accertatori, è demandata dalla legge a questo Ministero.

Si precisa quindi che dei suddetti verbali rispondono i singoli Organi accertatori che, come detto, hanno provveduto ad inserirli nell’Anagrafe ritenendo definite le relative contestazioni per pagamento della sanzione o mancata impugnativa.

Solo tali Organi di Polizia possono procedere alla eventuale riattribuzione dei punti riferiti ai singoli verbali a seguito di sentenza del Giudice Ordinario di annullamento dei verbali.

Da ciò discende che lo scrivente Ministero non ha competenza alcuna sui verbali e sulle relative decurtazioni e, conseguentemente, non può procedere ad alcuna riattribuzione dei punti patente sulla quale la sentenza in oggetto non si è pronunciata avendo esclusivamente annullato il provvedimento di revisione della patente.

L’annullamento del provvedimento di revisione non si estende ai verbali di contestazione per i quali valgono le regole ordinarie. L’efficacia dei verbali, compresa la decurtazione, non può essere travolta dalla impugnazione di un atto successivo e diverso che interviene quando gli stessi verbali non sono più impugnabili. In altri termini, la riattribuzione dei punti può discendere unicamente ed esclusivamente da specifiche sentenze di annullamento dei singoli verbali di contestazione.

Ciò premesso, appare opportuno precisare che il dispositivo della sentenza del Giudice di Pace di prevede unicamente l’annullamento del provvedimento di revisione e nulla statuisce in merito ai singoli verbali di contestazione, che non vengono minimamente citati, e alle conseguenti decurtazioni.

Appare opportuno precisare ulteriormente che il Giudice di Pace cui appartiene la giurisdizione in materia di sanzioni amministrative conseguenti a violazione al Codice della Strada non può procedere, in nessun caso, all’annullamento dei verbali in assenza di una specifica e diretta impugnazione dei singoli verbali, analiticamente individuati, che hanno determinato le decurtazioni.

Né valore decisivo può attribuirsi alla mancata comunicazione delle decurtazioni atteso che la comunicazione di decurtazione, effettuata da questo Ministero non è l'atto costitutivo della decurtazione dei punti che, invece, trae origine unicamente dai verbali di contestazione.

Come chiaramente precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.3936/12 del 13 marzo 2012 “..l'accertamento al quale viene fatta risalire l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, della quale deve essere fatta menzione nel verbale di contestazione, è appunto il verbale stesso. Non esiste, in altri termini, un provvedimento che comporti autonomamente e a prescindere dal verbale di accertamento, che detta indicazione contenga, l'applicazione della sanzione accessoria in questione.”

La stessa sentenza precisa che le comunicazioni di decurtazione “sono prive di contenuto provvedimentale, consistendo, appunto, in mere comunicazioni all'interessato della variazione, la cui fonte non è altro che il verbale di contestazione” ed ancora “con esse non viene partecipato al privato alcun provvedimento. Il provvedimento è quindi unico, e consiste nel verbale di contestazione.”

Appare opportuno precisare altresì che, come affermato dal Consiglio di Stato, Sez.IV, sent. n.6189/12, “la comunicazione dell'avvenuta decurtazione del punteggio non è dunque condizione di validità della sanzione accessoria della decurtazione del punteggio della patente.....nè è condizione di validità del provvedimento di revisione della patente di guida, il quale consegue in via necessitata dalla perdita totale dei punti attribuiti alla patente medesima”.

Tutto quanto sopra premesso, ribadito che non è possibile procedere alla richiesta riattribuzione dei punti patente, considerato tuttavia che il Sig.....versa tutt'ora in una situazione di azzeramento, come sopra detto, l'Ufficio provvederà ad autorizzare lo stesso alla frequenza di un corso di recupero punti.”

4 –APPELLO AVVERSO LE SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE- SPESE LEGALI

Sono pervenute alla scrivente divisione numerose richieste in ordine alla opportunità o meno di proporre appello avverso sentenze del Giudice di Pace ritenute ingiuste.

Al riguardo, in via generale e anche in considerazione degli obiettivi di contenimento della spesa, va sottolineata la necessità di contenere il ricorso a tale mezzo di impugnazione ai casi in cui, nonostante tutte le difese e produzioni documentali da parte dell'Amministrazione nel giudizio di primo grado, l'impugnata sentenza risulti gravemente viziata e ingiusta. A tale proposito si ricorda che, come disposto dall'art. 345 c.p.c., nel giudizio d'appello non possono essere proposte nuove eccezioni, non sono ammessi nuovi mezzi di prova né possono essere depositati nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. (Ad esempio, qualora per dimostrare la conoscenza della infrazione e della decurtazione non si provveda in primo grado a depositare il verbale elevato a tal proposito dall'Organo accertatore, la produzione di tale documento in sede di appello risulterebbe tardiva con rigetto dell'appello).

Pertanto, al fine di evitare eventuali decadenze in sede di appello, è necessario e indispensabile che, in sede di costituzione nel giudizio di primo grado avanti al Giudice di Pace, la memoria difensiva contenga tutte le eccezioni e difese in fatto e in diritto nonché l'indicazione di mezzi di prova e il deposito contestuale dei documenti.

In ogni caso, qualsiasi valutazione circa l'opportunità e l'eventuale fondatezza dell'appello deve essere concordata con la competente Avvocatura dello Stato.

Si rammenta infine che per tutto ciò che attiene alle “spese legali” la competenza è esclusivamente della Direzione Generale del Personale- Divisione 4- Spese legali- Via G. Caraci,36- 00157 Roma, alla quale le sentenze in questione devono essere trasmesse sia in caso di condanna

dell'Amministrazione alle spese sia nel caso in cui sia condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Amministrazione.

Analogamente dovranno essere trasmesse alla detta Divisione 4 le richieste dell'Avvocatura di liquidazione delle spese di giudizio.

Si pregano gli Uffici in indirizzo di attenersi alle indicazioni sopra riportate al fine di contenere il più possibile il contenzioso in materia o quantomeno di limitare le condanne dell'Amministrazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento o suggerimento.

Il Direttore Generale
(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)



 **SB/**

Dirigente: Dott. Silvio Brucoli
Referente: Dott. Flora Falena
Tel. 06-41582731-32